

Comune di Netro (Biella)

VARIANTE PARZIALE N. 7 AL PRG AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 LEGGE REGIONALE N. 56/77 S.M.I. ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO CONTESTUALE ALL'ESCLUSIONE V.A.S.

Comune di Netro (Biella) Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 20/12/2021 “VARIANTE PARZIALE N. 7 AL PRG AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 LEGGE REGIONALE N. 56/77 S.M.I. ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, CONTESTUALE ALL'ESCLUSIONE V.A.S.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- Che il Comune di Netro è dotato di P.R.G.I. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 57 – 9666 in data 20/11/1991, sottoposto ad una prima variante riguardante la sub area Netro-Donato, approvata con delibera della G.R. n. 56-9958 del 24.06.1996, ad una seconda variante strutturale di carattere generale, approvata con D.G.R. 19 marzo 2001, n. 11- 2461 ed infine ad una terza variante di carattere generale, riguardane il solo territorio di Netro, approvata con D.G.R. 11/06/2007 n. 16-6106;
- Che con deliberazioni di C.C. n° 37 del 20/06/2002, n° 12 del 31/03/2004, n° 38 del 29/09/2009 e n° 6 del 24/07/2012 sono state approvate rispettivamente la prima, la seconda, la terza, e la quarta variante parziale al piano regolatore secondo la procedura semplificata delineata al comma 7° dell'art. 17 della L.R. 5/12/1977, n° 56;

DATO ATTO

- Che nell'ambito delle previsioni urbanistiche generali previste dal vigente PRG è necessario apportare una variante, al fine di far corrispondere, in maniera più puntuale, le previsioni urbanistiche alle mutate esigenze nel frattempo manifestatesi;
- Che la presente variante riguarda un edificio che lo strumento urbanistico generale vigente, riconosce come Insediamiento ricettivo, come normato all'art. 39 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione. Tale organismo edilizio, noto come “Le Selve”, in attività dall'inizio degli anni sessanta del secolo scorso, è inattivo da decenni e la proprietà non intravede possibilità di trovare nuove condizioni per riprendere l'attività di somministrazione e ricettiva preesistente. L'area pertinenziale indicata dallo strumento urbanistico generale vigente, ricomprende la strada d'accesso, in comune per un primo tratto con le residenze contigue lungo il confine sud, la viabilità interna, le aree usate a parcheggio dalle precedenti attività ricettive e la parte tenuta a giardino lungo il fronte sud dell'edificio, sino alla viabilità.

In questo quadro, la proposta di riconoscere l'edificio esistente, con le volumetrie in essere, quale edificio residenziale, consentendo unicamente il recupero e la valorizzazione dell'organismo edilizio esistente, con interventi sino alla Ristrutturazione Edilizia di tipo B, come normata all'art. 5 delle citate N.T.A. In relazione alle considerazioni svolte, la superficie fondiaria esistente, prossima ai 6.265 m², viene ridotta a circa 4.177 m², escludendo lungo il fronte sud la viabilità privata condivisa con altre unità residenziali e parte del fronte est, interessato da una classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica di tipo IIIB, considerando unicamente la parte in classe II.

- Che con deliberazione di G.C. n° 30 del 14/06/2021 è stato demandato al Responsabile dell'ufficio tecnico l'adozione dei provvedimenti di competenza per l'individuazione di professionisti per la formazione di una variante parziale al vigente P.R.G.I. ai sensi della procedura semplificata di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 5/12/1977, n° 56, su richiesta di privati cittadini;

- Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 36 del 01/07/2021 è stato conferito incarico al dott. ing. Giorgio Della Barile, con studio in Tollegno alla Via Mazzini n° 2, per la redazione della suddetta variante parziale;
- che con deliberazione di **C.C. n. 17 del 25/10/2021** è stato deliberato: omissis...

VISTO il parere del suddetto Organo Tecnico Provinciale, pervenuto il 30/11/2021 prot. n. 25990 nel quale è riportato che: omissis

RITENUTO di poter accogliere e fare proprie le conclusioni a cui è giunto l'Organo Tecnico provinciale come riportate in ordine al giudizio di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica;

VISTI gli elaborati del progetto definitivo di variante predisposti dal dott. Ing. Giorgio Della Barile con studio in Tollegno (BI), via Mazzini n.2 costituiti da:

Elaborato A – RELAZIONI ED ESTRATTI CARTOGRAFICI

Elaborato P_05 – PLANIMETRIA GENERALE INTERO TERRITORIO – scala 1:5000;

Elaborato P_06 – AREE URBANE – scala 1:2000;

PB Norme Tecniche di attuazione – testo coordinato

Q Quaderno dei Contributi e Controdeduzioni

DATO ATTO:

- che le osservazioni formulate dall'Organo Tecnico Provinciale sono state recepite negli elaborati e nei testi coordinati del progetto definitivo di Variante Parziale, con le integrazioni riportate nell'allegato **ELABORATO Q** che si richiama quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- che a seguito della pubblicazione del progetto preliminare di variante NON sono pervenute altre osservazioni;

ATTESO che, tenuto conto dei contributi e dei pareri acquisiti ai sensi della D.G.R. 12-8931 del 09/06/08, visti i limitati impatti ambientali derivanti dalle trasformazioni previste, considerato che sono state recepite negli elaborati le indicazioni e le prescrizioni contenute nel contributo dell'Organo Tecnico provinciale, per queste motivazioni si ritiene che la Variante di cui trattasi NON debba essere sottoposta al processo di Valutazione Ambientale Strategica;

DATO ATTO che come già puntualmente elencato nella suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2021 - la variante è da ritenere parziale ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 5/12/1977, n° 56, come modificata dalla L.R. 25/03/2013, n° 3, in quanto le modifiche introdotte:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 m2/abit., nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 m2/abit.;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al 4 per cento;

- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive e direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6%;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- che la variante inoltre rispetta i parametri di cui all'art.17 comma 5, lettere c), d), e) e f) della L.R. 56/77 e s.m.i, riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate;

DATO ATTO che in merito alle verifiche relative alle aree a servizi - art.17 comma 5° lettere c) e d) della L.R. 56/77 e s.m.i.

- a) La dotazione complessiva delle aree a servizi del PRGC alla data di approvazione è pari a 168.041 m²;
- b) Essendo indicata in 4.112, gli abitanti alla data della redazione dalla Scheda Quantitativa dei dati Urbani, la quota ammissibile quale variazione delle superfici a servizi di cui agli articoli 21 e 22 della L.U. regionale resta fissato in $(0,5 \text{ m}^2/\text{abit.} \times 4.122 \text{ abit}) = \pm 2.061,00 \text{ m}^2$; le tabelle riepilogative indicano in +645 m² la somma algebrica della globalità delle riformulazioni effettuate, per queste superfici;

DATO ATTO che in merito alle verifiche relative alla capacità insediativa residenziale teorica - art.17 comma 5° lettera e) della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.:

La capacità insediativa residenziale teorica alla data di approvazione del PRGC vigente resta determinata in 4.122 abitanti, la variante non modifica la capacità insediativa teorica;

DATO ATTO che in merito alle verifiche relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive- art.17 comma 5° lettera f) della L.R. 56/77 e s.m.i.

- a) dalle tabelle riportate, le aree per attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, previste dallo S.U.G., risultano invariate a seguito delle varianti parziali approvate, come a seguito della presente.

DATO ATTO che la deliberazione di adozione e gli elaborati del progetto preliminare di variante sono stati pubblicati sul sito informatico e all'Albo Pretorio Comunale dal 28/10/2021 (Albo Pretorio n° 379) al 26/11/2021 per trenta giorni consecutivi con avviso che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazioni chiunque poteva formulare osservazioni e proposte scritte, anche in ordine alla compatibilità ambientale, nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni di variante, e dato atto che nei termini stabiliti non sono pervenute osservazioni;

- che a seguito della pubblicazione del progetto preliminare di variante **non** sono pervenute osservazioni;

- che la deliberazione di adozione e gli elaborati sono stati trasmessi all'Amministrazione Provinciale di Biella, all'Arpa Piemonte e all'Asl di Biella ai fini delle verifiche e pareri previsti dall'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii;

- che l'ASL BI ha trasmesso parere con nota prot. n. 40393/21 del 17/12/2021, nel quale si dichiara che la variante non debba essere assoggettata alla V.A.S.

VISTO il parere favorevole della Provincia di Biella pervenuto il 30/11/2021, prot. 25990, come espresso nel Decreto del Presidente della Provincia n. 132 in data 29/11/2021 con allegato la Relazione del Servizio Pianificazione Territoriale, con cui dichiara la compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale vigente (Deliberazione Consiglio Regionale n. 90-34130 del 17/10/2006 e Deliberazione Consiglio Regionale n. 60-51347 del 01/02/2010);

DATO ATTO che nell'atto provinciale, rispetto al progetto preliminare viene indicato che:
“omissis...

CONSIDERATO CHE nell'allegato **ELABORATO Q - Quaderno dei contributi**, si prende atto del Contributo dell'Organo Tecnico Provinciale trasmesso con nota prot. n. 25990 del 30.11.2021, ai sensi del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016 e L.R.U. n. 56/77 e s.m.i. inserendo la seguente considerazione: “*Considerazioni di carattere paesistico ambientale – si dà atto che la presente variante non produce un incremento del consumo del suolo. Come indicato nell'elaborato A “Documento tecnico” parte dell'area oggetto di variante è inserita in area boscata, dato parzialmente confermato anche nell'aggiornamento della carta forestale del 2016. Si segnala che la dichiarazione di estraneità dai territori coperti da foreste o boschi inserita nel documento deve essere stilata in apposito documento sottoscritto da parte di tecnico abilitato. In generale, si suggerisce di proporre nell'area interessata il recupero e il riutilizzo della acqua piovane a fini irrigui o domestici.*”

DATO ATTO che gli elaborati di variante comprendono il testo completo e coordinato delle Norme tecniche di attuazione con le modifiche evidenziate all'interno del testo originario completo;

VISTA la L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di procedere all'approvazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 e 7 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI ESCLUDERE** la variante parziale di cui trattasi dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica tenuto conto dei contributi e dei pareri acquisiti ai sensi della D.G.R. 12-8931 del 09/06/08 e della D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016, e delle motivazioni riportate nell'allegato “ELABORATO Q” come sopra riportato;
3. **DI APPROVARE** il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 7 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 7 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., formato dai seguenti elaborati tecnici, grafici e cartografici, redatti dal dott. Ing. Giorgio Della Barile, che seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
Elaborato A – RELAZIONI ED ESTRATTI CARTOGRAFICI
Elaborato P_05 – PLANIMETRIA GENERALE INTERO TERRITORIO – scala 1:5000;
Elaborato P_06 – AREE URBANE – scala 1:2000;
PB Norme Tecniche di attuazione – testo coordinato
Q Quaderno dei Contributi e Controdeduzioni
4. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Provincia di Biella e alla Regione Piemonte unitamente agli elaborati approvati, secondo le formalità previste dall'art. 17 comma 7 della L.R. 56.77 e ss.mm.ii.;
5. **DI FARE** proprie le controdeduzioni ai contributi degli enti consultati, contenute nell'Elaborato Q - Quaderno delle Controdeduzioni;
6. **DI DARE ATTO** che lo schema del presente provvedimento e gli allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web comunale ai sensi dell'art. 39 del D.lgs 33/2013;
7. **DI DARE ATTO** che la presente variante parziale diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R. ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56-77 e ss.mm.ii.;
8. **DI INDIVIDUARE** quale Responsabile del procedimento il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Arch. Roberta Stefani.

Il Presidente relaziona in ordine all'oggetto;

Al termine il Sig. Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione, quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dal Presidente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata come sopra riportata.

SUCCESSIVAMENTE, IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza al fine del rispetto dei termini di legge;

VISTO l'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile